

STATUTO

SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ELIA FIUMERAPIDO FR VIA
MASSERIA CHIUSANOVA 178

Numero REA: FR - 158529

Codice fiscale: 02520030608

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato C

Rep. 18196

Racc. 14452

STATUTO SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L.

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata: "Servizi sociali del Cassinate S.r.l.".

La Società è costituita ed opera in regime di affidamento diretto secondo il modello in "house providing" nell'ambito dei settori di competenza istituzionale del Consorzio dei comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Sant'Elia Fiumerapido, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle imprese.

L'organo amministrativo della società potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune, previa autorizzazione del Consorzio dei comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per oggetto al gestione dei servizi sociali, che la legge non riservi alla competenza d'autorità sanitaria, nei seguenti settori:

- gestione del servizio di assistenza domiciliare: cura della persona e dell'ambiente domestico con lavatura, stiratura e preparazione dei pasti a domicilio;
- servizio di gestione del telesoccorso e telecontrollo: attraverso programmati e ricorrenti contatti telefonici, il servizio permette di monitorare e controllare situazioni di rischio;
- servizio di mensa sociale: preparazione e distribuzione di pasti caldi giornalieri a utenza svantaggiata;
- gestione centri educativi per portatori di handicap e di disagio sociale;
- gestione del servizio di assistenza domiciliare per portatori di handicap e per disagiati psichici;
- gestione del servizio di assistenza domiciliare a famiglie con minori in difficoltà; e progetti assistenza specialistica nelle scuole;
- gestione del servizio di trasporto sociale;
- servizio di segretariato sociale professionale e servizio sociale professionale attraverso assistenti sociali;
- gestione di ludoteche, centri per l'età evolutiva e centri aggregativi per bambini e ragazzi;
- gestione di progetti di interesse sociale e a rilevanza economica, per varie fasce di età e quelli di inserimento la-

vorativo;

- gestione case famiglie e comunità alloggio ed altre strutture o opifici;
- gestione di progetti di ristrutturazione edifici per progetti sociali;
- gestione di progetti di socializzazione attraverso percorsi di tirocinio formativo e lavorativo.

Fatti salvi i divieti di cui all'art. 13 della legge 223 del 4 luglio 1976 e ss.mm.ii. la società potrà anche procedere alla stipula di accordi di collaborazione con Università, istituti ed enti di ricerca e in genere ogni operazione necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'acquisto di lavori, beni e servizi deve avvenire secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

La società deve effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato annuo nello svolgimento dei lavori e servizi affidatigli dal consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali. La produzione ulteriore rispetto al limite sopra indicato può essere rivolta anche a finalità diverse purchè la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società.

La Società non può fornire servizi se non in relazione a specifici contratti.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purchè non in via prevalente rispetto all'oggetto principale e purchè non svolte nei confronti del pubblico; in ogni caso ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dalla legge n.1/91 e della raccolta del risparmio, del D.Lgs. n. 385/1993 e del D.Lgs. n. 58/1998.

Articolo 4

Durata

La durata della società è al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dalla assemblea nelle forme di legge.

Articolo 5

Capitale

La Società è a totale capitale pubblico.

Il Capitale Sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare. In caso di aumento del Capitale, i versamenti del Capitale sottoscritto sono richiesti dall'organo amministrativo secondo il disposto dell'articolo 2481 bis del Codice Civile.

	Articolo 6 Domiciliazione Il domicilio degli Amministratori, del Sindaco o dei Sindaci e del Revisore, per quanto concerne i loro rapporti con la Società si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio del Socio si intende quello risultante dal Registro delle Imprese competente. Articolo 7 Quote di partecipazione I diritti sociali spettano al socio unico Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali. Articolo 8 Controllo analogo del Socio unico Il Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali, in qualità di Socio unico, esercita sulla Società poteri di direzione e un controllo analogo a quello esercitato sui propri Servizi, mediante poteri di controllo preventivo, concomitante e successivo, di ingerenza e di condizionamento nei confronti dell'organo amministrativo, superiori a quelli tipici del diritto societario, secondo contenuti e modalità stabiliti dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'assemblea del Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali. Sono riservate alla competenza del socio unico, oltre alle materie indicate nell'articolo 2479, secondo comma, del codice civile, le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile. Il socio decide altresì sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dagli indirizzi e direttive del Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti pro-posti alla sua attenzione dall'organo amministrativo. Articolo 9 Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione della Società La Società applica la normativa sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, tenute presenti le dimensioni e le caratteristiche organizzative, nonché l'attività svolta dalla Società. Alla Società è vietato: a) istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società; è inoltre esclusa la carica di Vicepresidente; b) corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.	

Si applicano alla Società tutti gli altri divieti e limiti previsti dalla legge per le società a controllo pubblico.

Articolo 10

Assemblea

Le decisioni del socio devono essere adottate mediante il procedimento assembleare. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dall'organo amministrativo, con avviso spedito almeno dieci giorni prima o, se inviato successivamente, ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

Il Socio unico ha diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Socio vanta altresì potere propositivo in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum. Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo ed i sindaci o il sindaco unico o il revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. L'organo amministrativo ed il sindaco unico o il revisore che non partecipano all'Assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi da parte della società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

1. Indirizzi dell'Assemblea

L'organo amministrativo deve attenersi, nell'attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi determinati dall'Assemblea. L'Assemblea ha facoltà di formulare indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società.

2. Controllo del Socio sulla conduzione della Società. L'Assemblea, ove accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione della Società, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, l'Assemblea adotta nei confronti dell'organo amministrativo i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Atti dell'Organo amministrativo per la cui esecuzione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

L'organo amministrativo trasmette all'Assemblea i sottonota-

ti atti, opportunamente corredati dalle necessarie relazioni/informative accompagnatorie, per la preventiva autorizzazione:

- acquisto e/o cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
- acquisto e/o cessione di partecipazioni societarie e/o costituzione di società;
- acquisto e/o cessione di aziende e rami d'azienda;
- prestazione di garanzie reali e mutui;
- proposte di aumento di capitale.

Gli atti di cui al precedente coma devono essere autorizzati dall'Assemblea nel termine di trenta giorni dalla ricezione. Ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile resta ferma, in ogni caso, la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti, ancorché autorizzati in tutto o in parte dall'Assemblea.

L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, da inviare al Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali.

4. Budget annuale.

Il bilancio economico di previsione della Società è approvato dall'organo amministrativo, di norma, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ed è tempestivamente trasmesso al Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali, per l'autorizzazione all'esecuzione.

Detto budget, che non potrà chiudersi in perdita, deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio eventualmente spettanti alla Società in base alle leggi statali e regionali.

Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio, l'organo amministrativo deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento, da sottoporre tempestivamente all'Assemblea, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre la gestione in equilibrio.

Il budget annuale deve essere corredato da una relazione pre-visionale e programmatica dell'organo amministrativo sulle previsioni della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la Società opera.

L'organo di amministrazione è tenuto a predisporre e trasmettere al Socio con cadenza almeno semestrale una relazione sull'andamento della gestione, anche al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi.

Articolo 11

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. Le assemblee possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti potranno affluire.

In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 12

Deleghe

Il socio può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Non sono ammesse deleghe conferite all'organo amministrativo, al sindaco unico o al revisore.

Articolo 13

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dall'articolo 2479-bis, terzo comma, del codice civile.

Articolo 14

Amministrazione

L'organo amministrativo delle società è costituito da un amministratore unico.

La nomina dell'amministratore unico, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali.

L'amministratore può essere scelto anche fra non soci.

L'amministratore, salvo diversa indicazione all'atto della nomina, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade

dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui al-

l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico e, in particolare, quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 175/2016 dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., dal decreto legge del 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 1994 n. 444.

L'amministratore è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 15

Cessazione dalla carica

La cessazione e la sostituzione dell'amministratore avviene ai sensi dell'articolo 2385 e dell'articolo 2386 del Codice Civile nonché del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con la legge 15 luglio 1994, n. 444.

Articolo 16

Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico.

La rappresentanza spetta altresì ai procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

Articolo 17

Compensi all'organo amministrativo

Il compenso all'amministratore è determinato all'atto della loro nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico e, in particolare, nel rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 11 del Decreto legislativo n.175 del 2016 e ss.mm.ii.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'Assemblea, delle indicazioni dell'organo competente per il controllo.

L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 19

Sindaco e revisione legale dei conti

La società con delibera della assemblea nomina un organo di controllo, costituito da un sindaco, ovvero ancora può nominare un revisore, al quale si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

In caso di nomina del sindaco, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; il sindaco esercita anche la revisione legale dei conti, salvo diverse disposizioni di legge; egli è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.19 bis

Nomina e competenze del sindaco

Non può essere nominato alla carica di sindaco e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 - bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 - bis c.c.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare, senza ritardo, sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte alla assemblea.

Art.19 ter

Revisore legale dei conti

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 20

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo ammini

strativo procede alla formazione del Bilancio sociale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364 c.c. ultimo comma.

Articolo 21

Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea, salvo motivata decisione contraria, all'autofinanziamento mediante imputazione a riserva straordinaria.

Articolo 22

Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. L'Assemblea che delibera lo stato di liquidazione nomina i liquidatori determinando:

- il numero degli stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del Collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti posti ai poteri dei liquidatori. Per la liquidazione della Società si applicano le vigenti norme di legge.

F.to Andrea Di Nardi; Fabio Iadecola notaio; segue sigillo.

11 di 11